



COMUNE DI STIMIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

ART .1 adesione all'iniziativa

Il sottoscritto, nella sua qualità di Amministratore/Titolare della ditta SIMONCELLI EMANUELE con sede in STIMIGLIANO VIAGRANON con la presente scrittura privata aderisce all'iniziativa del Comune di Stimigliano, rappresentato dal responsabile area servizi sociali autorizzato a sottoscrivere atti per conto del Comune di Stimigliano giusta decreto del Sindaco n. 03 del 02.01.2020 volta alla fornitura di generi alimentari di prima necessità, prodotti per l'igiene personale in favore di cittadini residenti nel Comune di Stimigliano che abbiano presentato la richiesta all'Ufficio servizi sociale del Comune a seguito dell'epidemia CODID- 19 di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 31/3/20 e della determinazione dei servizi sociali n. 54 del 06/4/2020

Art 2 Modalità di effettuazione

La fornitura avverrà dietro esibizione di un buono cartaceo, che il Comune rilascerà in duplice esemplare, uno inviato al negozio prima dell'inizio del rilascio agli utenti e una parte rilasciata all'utente che ne ha fatto richiesta.

Tale buono conterrà:

- L'indicazione dell'Ente emittente Comune di Stimigliano
- L'ammontare o controvalore in € del buono, limite entro il quale dovrà essere effettuata la fornitura
- Un numero contraddistinto da 3 cifre
- Il bollo tondo del Comune

Art. 3 Luogo di prestazione della fornitura

La fornitura dei generi avverrà all'interno dell'esercizio commerciale aperto al pubblico o se il venditore e l'acquirente concorderanno anche al domicilio dell'utente, nel rispetto delle norme per la salvaguardia della salute pubblica, per quanto riguarda il numero di utenti presenti all'interno dell'esercizio e nel rispetto anche da parte dell'utente delle indicazioni normalmente usate durante la vendita.

Art. 4 Merce ammessa

Il cittadino che esibirà il buono potrà acquisire generi alimentari volti ad assicurare il sostentamento della famiglia, con esclusione di generi di carattere voluttuario e non strettamente necessario.

Sono ammessi, oltre agli alimenti, pannolini per neonati, generi per l'igiene e la cura personale maschile e femminile.

Sono espressamente esclusi dalla fornitura:

- Ricariche telefoniche
- Prodotti alcolici
- Tabacchi e prodotti derivati anche elettronici

ART. 5 Fatturazione

Con cadenza settimanale o anche maggiore ove il titolare dell'esercizio lo ritenga provvederà a riunire copia dei buoni presentati ed all'emissione di fattura elettronica, che sarà inviata alla piattaforma mediante il codice univoco che viene fornito dal Comune.

Contestualmente all'invio telematico il titolare provvederà ad inviare al Comune di Stimigliano sull'indirizzo di posta elettronica amministrativo@comune.stimigliano.ri.it copia dei buoni di spesa già evasi e attestazione di regolarità della fornitura.

ART. 6 Pagamento

Il Comune di Stimigliano provvederà al pagamento che avverrà nei tempi di legge (30 giorni data ricezione) con bonifico bancario come indicato dal titolare con apposita comunicazione sulla tracciabilità dei pagamenti ed attestazione della regolarità della situazione previdenziale (INPS ed Inail)

Il Comune di Stimigliano provvederà alla verifica della regolarità della posizione previdenziale via telematica attraverso l'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva) via telematica, per cui l'Ufficio risulta abilitato.

Art. 7 Trattamento dei dati personali art. 28 reg. n. 2016/679

I. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal decreto medesimo.

Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura.

In ogni caso, aderendo alla Convenzione, si dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al Titolare, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento.

Poiché, in relazione all'esecuzione della Convenzione, verranno affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui il Comune risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO** ai sensi e per gli effetti dell' art. 28 del Regolamento. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- nel trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui e' soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- nel garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- nell'adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento;
- nel rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- nel tenere conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui cio' sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del

- Regolamento;
- nell'assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
 - nel garantire su scelta del titolare del trattamento, la cancellazione o la restituzione di tutti i dati personali dopo che e' terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e la cancellazione delle copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
 - nel mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attivita' di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. A tal fine il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Stimigliano LI

07/04/2020

IL TITOLARE /AMMINISTRATORE

ALIMENTARI TABACCHI

Simoncelli Emanuele

Via Garibaldi, 9 - 02048 STIMIGLIANO (RI)

C.F. SMN MNL 75T27 E812P

P.I. 01083250579

IL RESPONSABILE SERV. SOCIALI

Il Responsabile del servizio

Armando Fucini

